

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 94

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, ARMANI, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, CRISTOFORI, MICHELI FILIPPO, HELFER, PREARO, BOTTARI, LOBIANCO, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEO, LATTANZIO, TANTALO**

*Presentata il 20 giugno 1968*

**Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del novembre 1966**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, in forza dell'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, nel testo modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1141, a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed artigiani, danneggiati dalle gravi alluvioni del novembre 1966, venne disposta la erogazione di una anticipazione di 90.000 lire a parziale ristorno dei danni patiti.

Senonché, atteso il brevissimo termine di sessanta giorni fissato dalla legge per la presentazione delle domande, moltissimi interessati non hanno potuto, in concreto, beneficiare delle disposte provvidenze.

Invero, avendo il legislatore disposto una sospensione generale di tre mesi nella decorrenza di tutti i termini previsti dalle leggi, in considerazione, appunto, della eccezionalità degli eventi calamitosi, apparve incongruente la fissazione di termini più brevi per l'ottenimento delle specifiche provvidenze di-

sposte in derivazione degli eventi stessi, sin dall'epoca del verificarsi degli eventi calamitosi.

Il 16 giugno 1967 venne presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 4153 con la quale si chiedeva una proroga dei termini per la presentazione delle domande; ma la proposta decadde per fine legislatura.

È sembrato ora opportuno rinnovare la proposta di proroga perché tutti i lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti gravemente colpiti dalle alluvioni del novembre del 1966 siano posti in grado di ricorrere, sia pure con grande ritardo, alle provvidenze della legge a suo tempo promulgata.

Per le ragioni esposte siamo certi che alla presente proposta non verrà meno la vostra sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il termine per la presentazione delle domande per le provvidenze disposte dall'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, è prorogato a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate dagli interessati, ai sensi e per gli effetti delle stesse norme richiamate nel precedente comma, e non accolte per intempestività, sono ammesse e riesaminate d'ufficio senza alcun gravame.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.